

4.1.1.2.

Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

del 6 settembre 2007

Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e

Il Comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 10, capoverso 3, dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)¹

decreta:

I. Campo d'applicazione

Art. 1

¹Il presente regolamento statuisce sulla composizione e l'organizzazione della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, conformemente all'articolo 10, capoverso 3, dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

²La Commissione di ricorso decide, in particolare, su ricorsi contro le decisioni della CDPE e della CDS in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali esteri, nonché su ricorsi contro le decisioni delle Commissioni intercantonali d'esami di osteopatia in merito all'ammissione e agli esami. Ha la competenza di decidere su ricorsi contro altre decisioni ai

¹Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.

sensi dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi, nella misura in cui quest'ultime possono essere contestate con ricorso².

³La sede della Commissione di ricorso è Berna.

II. Generalità

Art. 2 Composizione e nomina

¹La Commissione di ricorso comprende al minimo 15 membri. È composta da

- a. un presidente o una presidente,
- b. due vice-presidenti , e
- c. due esperti al minimo per ciascuno dei seguenti campi professionali: osteopatia, formazione delle insegnanti e degli insegnanti, (livello prescolastico/elementare, secondario I, scuole di maturità), pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria.

Tutti i membri della Commissione di ricorso, compresi il presidente o la presidente e i/le due vice-presidenti sono nominati congiuntamente dal Comitato della CDPE e dal Comitato della CDS.

²Il presidente/la presidente e i/le due vice-presidenti dispongono di una formazione giuridica.

³La nomina vale per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 3 Indipendenza

¹I membri della Commissione di ricorso sono indipendenti nell'esercizio della loro funzione.

²Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

²Attraverso l'esercizio della loro professione o l'esercizio d'eventuali attività accessorie lucrative o di volontariato i membri della Commissione non devono compromettere l'indipendenza e la fidabilità della Commissione di ricorso.

Art. 4 Segreto d'ufficio

I membri della Commissione di ricorso devono rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 5 Rimunerazione

I membri della Commissione di ricorso sono retribuiti conformemente alla regolamentazione concernente le indennità e il rimborso spese della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione³.

III. Organizzazione

Art. 6 Organizzazione

¹La Commissione di ricorso comporta tre sezioni:

- a. sezione professioni dell'insegnamento,
- b. sezione professioni della pedagogia curativa, e
- c. sezione professioni della sanità.

²Il presidente/la presidente e i/le due vice-presidenti sono responsabili ciascuno di una sezione. Si sostituiscono vicendevolmente.

³La Commissione di ricorso si costituisce da sola. Adotta un regolamento interno.

³Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 2.2.2.

Art. 7 Sezioni

Le sezioni giudicano e decidono sui ricorsi concernenti il loro campo di competenza.

Art. 8 Presidenza

Oltre alla direzione di una sezione, il presidente o la presidente assume:

- a. la gestione generale delle attività,
- b. la ripartizione degli incarti in funzione delle diverse sezioni,
e
- c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

IV. Procedura

Art. 9 Diritto procedurale

Nella misura in cui il presente regolamento non disponga altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)⁴.

Art. 10 Istruzione

L'istruzione delle decisioni di ricorso è svolta da un membro della sezione competente per il caso in questione. L'istruzione comprende, in particolare, i seguenti compiti:

- a. fornire informazioni e documentazione ai membri della Commissione di ricorso, e
- b. redigere ordinanze e decisioni.

⁴RS 173.32

Art. 11 Decisioni

¹Le decisioni devono essere pronunciate dalla sezione nella composizione di tre giudici.

²Le decisioni possono essere prese per via circolare.

³La comunicazione ufficiale della decisione spetta alla sezione che ha deciso.

Art. 12 Spese di procedura

Le spese di procedura sono fissate in conformità del Regolamento sulle tasse e gli indennizzi della CDPE⁵ e dell'Ordinanza sulle tasse della CDS⁶.

V. Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla versione riveduta dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Berna, 6 settembre 2007

In nome del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

⁵Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.1.

⁶Ordinanza del 6 luglio 2006

Berna, 6 settembre 2007

In nome del Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Il presidente:
Dr. Markus Dürr

Il segretario centrale:
Franz Wyss